

Conferenza dei Sindaci dei Comuni costituenti l'Ambito Territoriale dell'ASL VC

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI E DELLA SUA RAPPRESENTANZA

ART. 1 - Oggetto

La Conferenza dei Sindaci è organismo rappresentativo delle autonomie locali con funzioni di indirizzo e controllo dell'attività sanitaria e di partecipazione alla programmazione di detta attività.

La Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci è l'organismo ristretto, nominato dalla Conferenza dei Sindaci, attraverso la quale la Conferenza esercita le proprie funzioni.

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza dei Sindaci dell'ASL VC e della sua Rappresentanza, ai sensi dell'art. 3, comma 14, D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 s.m.i., dell'art. 15 della L.R. n. 10 del 24.1.1995 s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n. 18 del 6.8.2007 s.m.i..

Il presente regolamento è esecutivo in seguito all'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci.

Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si fa riferimento alla legge ed alle disposizioni nazionali e regionali.

ART. 2 – Composizione della Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni rientranti nell'ambito territoriale dell'ASL VC.

La Conferenza resta in carica sino al rinnovo della maggioranza delle Amministrazioni dei Comuni della stessa.

Il rinnovo dei componenti è automatico in conseguenza della nuova elezione alla carica di Sindaco.

La qualità di componente della Conferenza dei Sindaci si perde immediatamente in caso di cessazione dalla carica di Sindaco del proprio Comune o al verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o incapacità previsti dalla legge.

Ogni Sindaco può delegare, in caso di impedimento a partecipare alle sedute della Conferenza:

- un assessore od un consigliere del proprio Comune
- il Sindaco di altro Comune rientrante nell'ambito territoriale della ASL VC, per un massimo di cinque deleghe.

Non è necessaria la delega formale per il Vice Sindaco.

ART. 3 – Competenze della Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci:

- elegge il proprio Presidente
- approva il regolamento disciplinante il proprio funzionamento
- elegge i componenti della Rappresentanza
- cura le funzioni di indirizzo e di verifica sull'attività del Distretto, ai sensi dell'art. 4, comma 7 delle L.R. n. 39 del 22.9.1994

La Conferenza dei Sindaci, per il tramite della propria Rappresentanza:

- a) definisce, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria regionale, le linee di indirizzo per l'elaborazione del piano attuativo locale di cui all'art. 15 della L.R. 18/2007. Eventuali scostamenti da tali linee debbono essere adeguatamente motivati dal direttore generale. Le linee di indirizzo sono elaborate sulla base delle previsioni dei profili e piani di salute di cui all'art. 14 della L.R. 18/2007
- b) esamina ed esprime parere sul bilancio pluriennale di previsione e sul bilancio di esercizio dell'ASL VC e rimette alla Giunta Regionale le proprie osservazioni. In caso di parere negativo la Giunta Regionale assume le proprie deliberazioni con provvedimento motivato
- c) esprime i pareri sull'operato del Direttore Generale dell'ASL VC di cui all'art. 3, comma 14 del D.Lgs. n. 502/1992 secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 5 del D.Lgs. 04/08/2016 n. 171
- d) può chiedere alla Regione la revoca del Direttore Generale dell'ASL VC nel caso previsto dall'art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 171/2016
- e) concorda, con il Direttore Generale dell'ASL VC, ed esprime parere sulla definizione degli ambiti territoriali distrettuali (art. 19, comma 3, L.R. 18/2007)
- f) esercita ogni altra competenza ad essa riservata dalle norme nazionali e regionali.

ART. 4 – Presidente della Conferenza dei Sindaci

Il Presidente viene eletto dalla Conferenza tra i propri componenti e resta in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo per cui è stato eletto.

In caso di decadenza o dimissioni del Presidente le funzioni dello stesso, sino all'elezione del nuovo Presidente, vengono svolte dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti.

Per le elezioni del Presidente è necessaria la presenza di un numero di Sindaci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assegnati.

Viene eletto Presidente il componente che riporti il maggior numero di preferenze.

ART. 5 – Attribuzioni del Presidente della Conferenza dei Sindaci

Il Presidente rappresenta la Conferenza nei rapporti con i soggetti esterni.

Al Presidente compete di attivare la Conferenza procedendo, in particolare, alla convocazione, alla definizione dell'Ordine del Giorno ed alla direzione delle sedute.

ART. 6 – Convocazione della Conferenza dei Sindaci

La convocazione della Conferenza dei Sindaci compete al Presidente, con posta elettronica certificata e deve pervenire al Comune di appartenenza dei singoli componenti almeno dieci giorni prima della data stabilita per la seduta.

È ammessa la convocazione d'urgenza, nel qual caso l'avviso dovrà pervenire almeno due giorni liberi prima del giorno fissato per la seduta.

La convocazione deve riportare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta ed essere trasmessa per conoscenza al Direttore Generale dell'ASL VC.

La convocazione, oltre che su iniziativa del Presidente avviene:

- su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti, comprensiva degli argomenti da trattare corredati delle relative proposte;
- su richiesta del Direttore Generale dell'ASL VC.

La riunione della Conferenza dovrà avere luogo entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 7 – Validità delle sedute della Conferenza dei Sindaci

Ciascun Sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei Consiglieri Comunali spettanti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, al Comune dallo stesso rappresentato.

La somma dei voti rappresentati costituisce il totale dei voti assegnati alla Conferenza.

La seduta risulta valida in presenza di un numero di Sindaci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assegnati.

La seduta viene dichiarata deserta qualora, trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, non sia raggiunto il numero legale come sopra rappresentato; del fatto viene redatto verbale.

Nelle votazioni in forma palese la Conferenza delibera validamente a maggioranza dei voti rappresentati dai componenti presenti.

ART. 8 – Partecipazione e pubblicità delle sedute della Conferenza dei Sindaci

Alle sedute della Conferenza possono partecipare senza diritto di voto:

- A. il Direttore Generale e/o il Direttore Amministrativo e/o il Direttore Sanitario dell'ASL VC
- B. altri funzionari la cui partecipazione è ritenuta utile dal Direttore Generale dell'ASL VC, anche su eventuale richiesta del Presidente della Conferenza.

La Conferenza, per il tramite del Presidente, decide l'ammissione del pubblico alle sedute, fatti salvi i casi relativi alla trattazione di argomenti concernenti persone, che sono di norma chiuse al pubblico.

Il pubblico, ammesso nella sala secondo le modalità stabile dal Presidente, deve astenersi da ogni commento o manifestazione.

ART. 9 – Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci

Le attribuzioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento sono esercitate, ai sensi dell'art. 3 - comma 14 - del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i. ed ai sensi delle leggi regionali n. 10/1995 e 18/2007, dalla Conferenza dei Sindaci tramite una Rappresentanza costituita con le modalità di cui al successivo art. 10.

ART. 10 – Nomina della Rappresentanza

La Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, è costituita da n. 5 componenti individuati con le modalità di nomina ed i criteri di composizione previsti dalla citata Legge Regionale come segue:

- a) il Sindaco del Comune di Vercelli, in qualità di Comune con il maggior numero di abitanti, fa parte di diritto della Rappresentanza;
- b) altri 4 componenti eletti dalla Conferenza sono ripartiti come segue:
 - 2 eletti tra i Sindaci dei Comuni rientranti nell'Ambito Territoriale Sud e 2 eletti tra i Sindaci dei Comuni rientranti nell'Ambito Territoriale Nord.

Le elezioni si danno per regolarmente validate allorché siano presenti almeno la metà più uno dei voti rappresentati.

Vengono eletti i Sindaci che riportino il maggior numero di preferenze.

In caso di decadenza o di incompatibilità sopravvenuta di un componente si provvederà a nuova votazione con le modalità di cui ai precedenti commi.

Il Presidente della Rappresentanza viene eletto tra i 5 componenti nel corso della prima seduta della stessa, con votazione a maggioranza assoluta (tre su cinque).

In seno alla Rappresentanza si procede alla designazione di un Vice Presidente, eletto con le stesse modalità adottate per l'elezione del Presidente.

I componenti della Rappresentanza restano in carico sino alla scadenza del singolo mandato amministrativo per cui sono stati eletti.

ART. 11 – Incompatibilità con la carica di Presidente o di componente della Rappresentanza

Non potranno far parte della Rappresentanza, i Sindaci che:

1. siano dipendenti dell'ASL VC e non siano collocati in aspettativa,
2. siano contraenti di rapporto convenzionale in atto con l'ASL VC.

La Presidenza della Conferenza dei Sindaci è, invece, compatibile con la Presidenza della Rappresentanza.

ART. 12 – Convocazione della Rappresentanza

La convocazione della Rappresentanza compete al Presidente, con posta elettronica certificata e deve pervenire al Comune di appartenenza dei singoli componenti almeno dieci giorni prima della data stabilita per la seduta.

È ammessa la convocazione d'urgenza, nel qual caso l'avviso dovrà pervenire almeno due giorni liberi prima del giorno fissato per la seduta.

La convocazione deve riportare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta.

La convocazione deve essere inoltrata al Presidente della Conferenza, al Direttore Generale dell'ASL VC e, per conoscenza, a tutti i Sindaci della Conferenza.

La convocazione, oltre che su iniziativa del Presidente avviene:

- su richiesta scritta di almeno due componenti la Rappresentanza stessa
- su richiesta scritta del Direttore Generale dell'ASL VC.

La riunione della Conferenza dovrà avere luogo entro 10 giorni dalla richiesta.

ART. 13 – Riunione della Rappresentanza

Per la validità delle sedute della Rappresentanza occorre la presenza di almeno tre componenti.

La seduta viene dichiarata deserta qualora, trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, non sia raggiunto il numero legale come sopra rappresentato; del fatto viene redatto verbale.

La Rappresentanza delibera validamente a maggioranza dei voti dei componenti presenti alla seduta. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 14 – Segreteria

I verbali delle sedute e le eventuali deliberazioni della Conferenza dei Sindaci e della sua Rappresentanza sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante presente alla seduta, messo a disposizione dall'ASL VC, e sono approvati nella riunione immediatamente successiva.

I verbali e le deliberazioni sono numerati progressivamente e separatamente, per ciascun anno e conservati presso la Segreteria della Conferenza dei Sindaci, per il cui funzionamento, l'ASL VC è tenuta ad assicurare il necessario apporto mediante proprio idoneo personale.

Gli atti assunti dalla Conferenza dei Sindaci e dalla sua Rappresentanza sono pubblicati per almeno 15 giorni all'Albo Pretorio dell'A.S.L. "VC".

Gli atti ed i provvedimenti assunti dalla Conferenza dei Sindaci devono essere trasmessi, per gli adempimenti di competenza, al Direttore Generale dell'ASL VC.

I provvedimenti assunti dalla Rappresentanza devono essere trasmessi al Presidente della Conferenza e, per gli adempimenti di competenza, al Direttore Generale dell'ASL VC.